



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2020

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Allegati:

Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

Allegato 4: DGUE

STAZIONE APPALTANTE	Comune di Ronco Briantino Via IV Novembre n. 30 - 20885 - Ronco Briantino (MB)
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Aree verdi nel territorio comunale di Ronco Briantino
PROCEDURA	Acquisizione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
TIPOLOGIA APPALTO	Appalto a corpo con applicazione del ribasso percentuale sull'importo negoziabile dei lavori posto a base di gara; (art. 3 c. 1 lettera del D.Lgs. 50/2016)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Criterio MINOR PREZZO art.95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016

DATI IDENTIFICATIVI APPALTO

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (esclusa IVA) DI CUI:	€ 19.960,00 oltre Iva
IMPORTO NEGOZIABILE (soggetto a ribasso)	€ 19.960,00 oltre Iva
ONERI DI SICUREZZA (individuati dall'amministrazione e non soggetti a ribasso)	€ 960,00 oltre Iva
TERMINE INVIO OFFERTE	../04/2020 ore 8,30
CIG	

Il Comune di Ronco Briantino - Settore Tecnico - Via IV Novembre n. 30 - 20885 - Ronco Briantino (MB) - Tel. 039.6079023 - Fax 039.6079018 www.comune.roncobriantino.mb.it - intende appaltare il servizio di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale per il periodo 2020, mediante procedura di gara negoziata e criterio di aggiudicazione individuati in analoga tabella soprastante.



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

1. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: UTILIZZO DI SINTEL

La gara sarà espletata utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere dall'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it (di seguito il "Sistema").

Il Sistema è messo a disposizione dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n.33/2007, in particolare art. 1 comma 6.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione *Registrazione/Registrazione all'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)/Registrazione Imprese*.

La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta sinteticamente nel presente documento. Si prega di consultare altresì il documento "*Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel*" disponibile sul sito internet di SINTEL per maggiori informazioni in merito. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

Rilevato che la gara per l'individuazione dell'aggiudicatario sarà gestita dal Comune di Ronco Briantino unicamente attraverso sistemi informatici utilizzando in particolare il sistema telematico SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli Acquisti), in conformità a quanto previsto dall'art. 9 c. 1 della deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016 e confermato con comunicato ANAC dell'11/05/2016 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), non sussiste l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS e pertanto nell'espletare le procedure di gara di cui al presente disciplinare di gara, si stabilisce di non utilizzare il sistema AVCPASS.

2. OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE – DURATA DEI LAVORI

2.1 OGGETTO, LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria del verde presso le aree pubbliche ubicate sul territorio comunale di Ronco Briantino per il periodo 2020.

2.2 DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, è la seguente dalla determina di aggiudicazione al 31/12/2020;

Il Comune competente all'esecuzione dei lavori, si riserva comunque la possibilità di procedere alla consegna dei lavori anche in pendenza della stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 c. 8 e seguenti del D.Lgs. 50/2016

Il Comune competente all'esecuzione dei lavori, anche attraverso la stazione appaltante che ha indetto la gara qualora ne ricorrano i presupposti normativi, si riserva la facoltà di modificare la



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

durata del contratto in corso di esecuzione nei limiti e nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

A tale scopo si precisa altresì che:

- In applicazione del c. 1 lett. e) dell'art. 106, la soglia massima consentita per le modifiche, fatto salvo eventuali limitazioni imposte dalla normativa vigente, è limitata nel suo importo solo dal rispetto della condizione che le modifiche non siano sostanziali ai sensi del successivo c. 4 dello stesso articolo 106;
- In applicazione del c. 11 dell'art. 106 potrà essere consentita proroga per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'operatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto in essere ovvero più favorevoli per la Stazione appaltante.

3. IMPORTO A BASE D'APPALTO – CATEGORIE - FINANZIAMENTO

Importo complessivo a base d'asta: Euro **19.960,00** oltre IVA di cui €960 stimati per oneri della sicurezza.

L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Ente. Il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione del corrispettivo dovuto all'impresa affidataria è subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, e corredate dai rapporti di intervento per ogni impianto.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Come già anticipato, l'appalto sarà aggiudicato con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016

La gara mediante procedura negoziata sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art. 73 lett. c) del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta dai seguenti elaborati:

- a) Disciplinare di gara con relativi allegati:
 - a. Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive necessarie per l'ammissione alla gara;
 - b. Allegato 2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- b) Capitolato Tecnico;- descrizione sintetica delle lavorazioni;



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

- c) Planimetrie;
- d) D.U.V.R.I.

Ai sensi degli artt. 73 e segg. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il presente bando è pubblicato:

- sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

Le disposizioni contenute nel "Capitolato generale d'Appalto", nel "Capitolato Tecnico" e nel presente bando che fossero in contrasto con eventuali disposizioni di legge previgenti alla data della pubblicazione di questo stesso bando, si intendono integralmente sostituite con dette norme previgenti.

Nel caso in cui dopo la data di pubblicazione del presente bando, dovessero sopravvenire nuove disposizioni di legge in contrasto con le disposizioni contenute nel "Capitolato Speciale d'Appalto", nel "Capitolato Tecnico" e nel presente bando, dette nuove disposizioni di legge si intenderanno sostituite in questo bando o nel "Capitolato Speciale d'Appalto" o nel "Capitolato Tecnico", solo ed esclusivamente nel caso in cui tale condizione sia richiesta dalle stesse norme sopravvenute.

Eventuali informazioni di natura tecnica e di natura amministrativa e quelle concernenti i documenti da preparare per la partecipazione alla gara, potranno essere richieste tramite la sezione dedicata alle comunicazioni della gara di cui trattasi prevista sulla piattaforma SINTEL, oppure, qualora la situazione richieda un contatto diretto con l'amministrazione è possibile rivolgersi all'ufficio Tecnico del Comune di Ronco Briantino tel. 039.6079023 int.2.

5.1 SOPRALLUOGO

Non dovuto stante l'emergenza sanitaria in corso.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici così come definiti al c. 2 dello stesso art. 45, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 45 - 47 - 48 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

Sono ammesse le riunioni di concorrenti in applicazione all'art. 48 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 anche non ancora costituite, in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20016;
- b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi:

a) fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge n. 422/09 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 e ss.mm.ii., ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985;

b) stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di violazione, ai sensi dell'art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Non possono altresì partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, ovvero di attestazione della certificazione SOA, con esclusione dei requisiti di cui all'[articolo 80](#), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, come previsto all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tal caso il concorrente, oltre a dichiarazione sostitutiva attestante il proprio possesso dei requisiti di cui all'art. 80 come da schema allegato al presente disciplinare di gara ed all'attestazione SOA propria, deve inserire nella "Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa" gli ulteriori documenti riportati all'art. 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e specificatamente:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica nel dettaglio i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione (SOA) posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di dichiarazione mendace, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 5, lettera f) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

A pena di esclusione (art. 89 c. 7 del D.Lgs. 50/2016), non è consentito che alla presente gara più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria, o che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

8. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E LINGUA DA UTILIZZARE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere firmata digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere firmati digitalmente da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45 lettera b), c) ed e) del D.Lgs 50/2016;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;

Tutta la documentazione da produrre al fine della partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare di gara dovrà essere redatta in lingua italiana.

9. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare su



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

richiesta dell'amministrazione, i seguenti requisiti prescritti e segnatamente:

A) Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso:

1. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016

A.1) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso) del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis (concussione, corruzione, ecc.) del codice penale, nonché all'art. 2635 (corruzione tra privati) del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter (riciclaggio, autoriciclaggio, ecc.) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del Codice delle leggi antimafia, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 c. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del disciplinare di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1922 (come convertito dalla Legge n. 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del Dlgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E REQUISITI SPECIALI

A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all'art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 90 del DPR 207/2010, i concorrenti che intendono partecipare alla presente gara d'appalto hanno l'obbligo di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo di servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (il pagamento dei suddetti lavori può essere stato riscosso negli anni successivi alla loro esecuzione: ciò che fa testo è l'importo documentabile dei lavori effettuati nell'anno indicato dal concorrente, anche se non materialmente riscosso);

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA (cat. OS24 – class. I) relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

I requisiti, previsti dal disciplinare di gara, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il modello 1 allegato alla presente lettera di invito è già predisposto per le dichiarazioni di cui al presente articolo.



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

C) Applicazione art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 (Soccorso Istruttorio)

Con riferimento alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al disciplinare di gara, si applicherà quanto previsto dall'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tale fine viene fissata, in favore della stazione appaltante, una sanzione pecuniaria pari all' 1 per mille del valore complessivo della gara (€ 76,09).

La sanzione di cui sopra si applica una volta sola, indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

In caso di applicazione della sanzione di cui sopra, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le casistiche di seguito individuate, rappresentano casi generali tra i quali potrebbero essercene alcuni non attinenti alle modalità di espletamento della presente gara. Durante la procedura della presente gara saranno pertanto applicati tutti e solo i casi ad essa attinenti:

1. Cause tassative di esclusione:

- a. Mancato rispetto del termine ultimo perentorio stabilito dalla Stazione Appaltante per l'invio dell'offerta;
- b. Inosservanza dell'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato dalla Stazione Appaltante, secondo la procedura del soccorso istruttorio;
- c. Mancata sussistenza dei requisiti di ordine generale (art. 80) alla data della scadenza del termine per partecipare alla gara;
- d. Falsa dichiarazione o omissione, in sede di dichiarazione circa il possesso del requisito della moralità professionale, di una condanna penale ormai irrevocabile (*l'omessa indicazione della sentenza di condanna definitiva riportata, integra infatti, gli estremi del falso in gara – TAR Brescia sentenza n. 201 del 6/02/2015*);
- e. Carezza e/o indeterminatezza e/o incompletezza dell'offerta;
- f. Mancata sottoscrizione dell'offerta economica, tecnica e della domanda di partecipazione (compresa l'impossibilità di attribuire la firma ad un soggetto specifico, ad es. perché illeggibile e priva della menzione del sottoscrittore);
- g. In caso di RTI costituendo, mancata sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo;
- h. Mancato sopralluogo, qualora richiesto come obbligatorio (la mancata allegazione del certificato in caso di sopralluogo eseguito, è sanabile ma soggetto a sanzione);
- i. Dichiarazione di ricorso all'avvalimento (la documentazione a corredo della



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

dichiarazione è sanabile ma soggetto a sanzione, ivi compreso il contratto di avvalimento);

- j. Quota e lavorazioni che si intendono subappaltare, qualora queste siano a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni;

k. ~~→~~

- l. Mancata indicazione nell'offerta economica dei costi interni per la sicurezza (adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 20/03/2015);

- m. Mancata indicazione dell'impegno di un fideiussore, anche se diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del Codice) e, se richiesta, la garanzia per l'esecuzione di lavori di particolare valore (Art. 104 del Codice) (pena di esclusione sancita dall'art. 93 c. 8 del D.Lgs. 50/2016);

- n. Mancato possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (la mancata allegazione, purché posseduta, è soggetta a sanzione ma non ad esclusione);

- o. Mancato possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede (nell'ipotesi di lavori in appalto rientranti per una parte sostanziale in una o più attività indicate all'art. 1 c. 53 della L. 190/2012 - attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa);

p. ~~Non~~

2. Mancanze, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale soggette a sanzione:

- a. Mancanza assoluta delle dichiarazioni (*N.B. se manca la domanda di partecipazione non è sanabile*);

- b. Irregolarità, omissione o incompletezza della dichiarazione se non consente alla S.A. di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa ai fini dell'individuazione del possesso dei singoli requisiti di cui all'art. 80;

- c. Omessa produzione della carta d'identità (qualora i documenti siano presentati in forma cartacea e non con firma digitale: in caso di presentazione della documentazione per via telematica con firma digitale, la carta d'identità non è richiesta);

- d. Mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di possesso dei requisiti (la mancata sottoscrizione dell'offerta economica, tecnica e della domanda di partecipazione è invece causa di esclusione);

- e. Mancata presentazione della cauzione provvisoria; (sentenza TAR Roma n. 8143 del 15/06/2015)

f. ~~Assenza~~

- g. Mancata allegazione, nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, della copia conforme all'originale della relativa procura;

3. Irregolarità non essenziali, ovvero mancanza o incomplete dichiarazioni non indispensabili, non soggette a sanzioni e per le quali potrebbe non essere necessaria la regolarizzazione:



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

- a. ~~mancata~~
 - b. mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta (qualora esplicitamente richiesto dal disciplinare di gara);
 - c. ~~mancata~~
4. Irregolarità non essenziali, ovvero mancanza o incomplete dichiarazioni non indispensabili, non soggette a sanzioni ma per le quali è comunque necessaria la regolarizzazione:
- a. Dichiarazione della posizione INPS, INAIL e Cassa Edile;
 - b. Indirizzo Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
 - c. Numero di fax, indirizzo di posta elettronica;
 - d. Quote di partecipazione al RTI;

Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova come disposto dall'art. 85 del Codice degli appalti.

10. MODALITA' DI UTILIZZO DEL SISTEMA SINTEL

Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla gara, i fornitori sono tenuti a conseguire preventivamente l'Abilitazione al Sistema SINTEL, accedendo al portale della Centrale Acquisti www.centraleacquisti.regione.lombardia.it nella sezione Sintel/Registrazione.

L'Abilitazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta né alcun altro onere o impegno.

Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema, i fornitori dovranno dotarsi a propria cura e spese della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet nonché della firma elettronica digitale (d'ora in avanti anche soltanto "firma digitale"), come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) di cui alla direttiva 1999/93.

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7/3/05 n. 82 tenuto dal CNIPA. E' necessario un lettore di smart-card.

La piattaforma Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di posta certificata, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal fornitore con firma digitale. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata dal Sistema con un apposito messaggio ("alert"). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale.

E' altresì responsabilità dei concorrenti, l'invio esclusivamente tramite piattaforma Sintel dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara.

I concorrenti esonerano da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante, Arca Lombardia e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

necessari per la partecipazione alla procedura.

E' messo a disposizione dei fornitori un Help Desk da parte di SINTEL, raggiungibile al seguente numero verde 800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo del Sistema.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti e di informazioni relative alla procedura di gara si rinvia al successivo articolo 20 (Richiesta di informazioni e comunicazioni).

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di sospendere, posticipare la data di scadenza per la presentazione delle offerte o rinviare la procedura di gara qualora si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta.

L'abilitazione dell'operatore può essere richiesta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale appositamente autorizzato e dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto dell'operatore ai fini della procedura.

Il soggetto che agisce in nome e per conto dell'operatore e al quale vengono attribuite le chiavi di accesso per accedere al Sistema deve essere il medesimo soggetto che sottoscrive e invia l'offerta dell'operatore attraverso il Sistema.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), è sufficiente l'Abilitazione al Sistema della capogruppo mandataria/delegataria senza che sia necessaria l'Abilitazione di tutti i soggetti facenti parte il raggruppamento. Resta inteso che al momento della presentazione dell'offerta, ciascun componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione richiesta secondo le indicazioni di seguito riportate.

Il Sistema è strutturato in modo da attestare e tracciare ogni operazione compiuta sul Sistema stesso, la quale viene memorizzata e conservata dal Gestore del Sistema nelle registrazioni di Sistema (anche denominate "log").

Ogni operazione effettuata sul Sistema si intende compiuta nell'ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle registrazioni di Sistema. I fornitori accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate sul Sistema.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre:

- A) busta telematica contenente la documentazione amministrativa (Busta Telematica A);
- B) busta telematica contenente l'offerta economica (Busta Telematica C).

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta.

SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

II Manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 8,30 del giorno2020.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 9 riguardo la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, il mancato ricevimento di tutta e/o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e, se non sanabile ai sensi dall'art. 83 c. 9 del Dlgs. n. 50/2016, la non ammissione alla procedura. E' responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema.

Il fornitore che ha presentato l'offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, mediante apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento, presso i recapiti indicati. In questo caso l'offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. II fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima.

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della garanzia provvisoria).

Si avverte altresì che i documenti richiesti per la partecipazione alla gara eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, purché in corso di validità e regolarmente protocollati in data antecedente a quella della gara, saranno considerati agli effetti della presente gara.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

II concorrente, debitamente registrato a SinTel, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta amministrativa" relativa alla presente procedura attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it.

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta amministrativa", presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

stesso; nel caso in cui venga sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura:

- a) **Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Tale documento sarà formulato utilizzando preferibilmente il modello "Allegato 1" o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa, costituente parte integrante del presente disciplinare di gara ed al quale si rimanda per la puntuale individuazione e definizione delle dichiarazioni che il concorrente è tenuto ad attestare.

Il modello "Allegato 1" sarà preferibilmente compilato a mano, successivamente scannerizzato, firmato digitalmente ed inserito nel file elettronico .zip, .rar o .7z da caricare nella busta telematica "A";

Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti la domanda e la dichiarazione sostitutiva (costituenti un unico elaborato) dovranno essere redatte e sottoscritte dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 8.

A norma dell'art. 85 del Codice, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del Modello "Allegato 1", la stazione appaltante accetta il **Modello di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. Tale documento è predisposto secondo Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Qualora intenda presentare il Mod. DGUE in sostituzione del modello "Allegato 1" il concorrente deve compilare le parti seguenti del modello DGUE:

- Parte II
- Parte III
- Parte IV
- Parte V
- Parte VI

- b) **Garanzia provvisoria** di € **399,00** (euro trecentonovantanove/00) intestata al Comune di Ronco Briantino, pari al 2% dell'importo dell'appalto al netto dell'IVA.

I concorrenti possono beneficiare delle ulteriori riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che si intende integralmente richiamato, allegando la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle suddette riduzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La riduzione della cauzione è accordata come segue:



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale qualora il possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sia comprovato dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale la riduzione è accordata "pro quota" in relazione della parte di servizi che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente eseguiranno;
- In caso di consorzi di concorrenti si richiama quanto esposto per il raggruppamento temporaneo di concorrenti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'offerente, da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione di garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in formato digitale informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa il concorrente può presentare una scansione di copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta;
- 2) avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 3) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 4) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- c) La dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria, per l'esecuzione del contratto.

Costituisce **irregolarità essenziale non sanabile** e dunque causa di esclusione la mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto da parte del Comune di Ronco Briantino, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 verrà svincolata tempestivamente e



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva da parte del Comune di Ronco Briantino.

- d) Contributo Anac NON dovuto.
- e) In caso di RTI o Consorzio già costituiti, **copia scansita e firmata digitalmente del mandato collettivo speciale irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria oppure copia autentica dell'atto costitutivo. Nel suddetto documento o in altra dichiarazione dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
- f) In caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti, **copia scansita e firmata digitalmente della dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi**, che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel suddetto documento o in altra dichiarazione dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
- g) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione, scansita e firmata digitalmente, prevista dall'art. 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e richiamata al precedente art. 7.
- h) ⇒
- i) Copia scansita e firmata digitalmente dei certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi ultimati nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016 [quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando].
- j) Copia scansita e firmata digitalmente della Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'operatore disporrà per eseguire l'appalto.
- k) —.
- l) Come indicato al precedente art. 9, è altresì preferibile ma **in facoltà dell'impresa** e pertanto non obbligatorio, comprovare i requisiti posseduti e dichiarati dalla stessa per la partecipazione alla gara, allegando la documentazione richiamata al suddetto art. 9 lett. B).
- m) Autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001.

- n) Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante oppure firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla denominazione dei campi impostati in SINTEL, nella presente gara sono definiti i seguenti importi (tutti gli importi appresso citati sono da considerare al netto dell'IVA):

"Importo complessivo dell'appalto"		
- (importo del servizio comprensivo degli oneri di sicurezza)	€	19.960,00
- "Importo negoziabile" (soggetto a ribasso)	€	19.000,00
- "Oneri per la sicurezza" (non soggetto a ribasso)	€	960,00

Attraverso l'apposita funzionalità **"offerta economica"** il concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica come segue:

- Nel campo "Percentuale di sconto offerta" o similare, inserire la percentuale di sconto che si intende offrire **sull'importo negoziabile**;

A tale scopo si precisa che per tutta la presente procedura di gara, le percentuali di sconto verranno considerate ed arrotondate alla terza cifra decimale;

15. INVIO DELL'OFFERTA

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente, l'operatore provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema denominata **"invio offerta"**.

Il completamento della procedura di presentazione ed invio dell'offerta deve avvenire mediante conferma ed invio dell'offerta medesima composta da:

- 1) Busta telematica A – Documentazione Amministrativa;**
- 2) Busta telematica B – Offerta Economica**



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della stessa.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARCA Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

16. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

La verifica delle offerte pervenute attraverso la Piattaforma SinTel, avverrà presso la sede della Stazione Appaltante – Comune di Ronco Briantino – in Via IV Novembre 30 a Ronco Briantino con inizio il giorno xx/xx/2020 alle ore xx.xx

In conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6018 del 2014, essendo la procedura interamente telematica e consentendo pertanto la piena tracciabilità e stabilità delle operazioni e della documentazione di gara, tutte le fasi della stessa potrebbero avvenire in sede riservata.

Qualora comunque vi siano richieste da parte degli interessati di poter assistere alle operazioni di gara, il presidente di gara ammetterà alle suddette operazioni tutti coloro che ne faranno richiesta e/o che si presenteranno presso la sede ove si svolgerà la gara nel giorno e nell'ora di apertura del procedimento di gara.

17. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è effettuata dalla Stazione Appaltante.

Tale aggiudicazione diviene definitiva con l'approvazione del verbale di gara relativo alla suddetta proposta di aggiudicazione (art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016).

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

18. STIPULA DEL CONTRATTO



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

La stipula del contratto avverrà con scrittura privata.

Il contratto non sarà stipulato prima dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, il suddetto termine dilatorio di 35 giorni non sarà applicato nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui è stata indetta la presente gara o dell'inoltro degli inviti, sarà presentata o verrà ammessa una sola offerta e non saranno tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#) del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto dovrà prestare garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, salve le maggiorazioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto.

Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla stipula del contratto sarà comunicato all'impresa aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata a seconda dei casi, dal Comune o dalla Centrale Unica di Committenza.

In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni si riservano, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

19. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per una corretta applicazione del suddetto articolo all'appalto oggetto del presente bando, si stabilisce quanto appresso.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto d'appalto.

Ai sensi del c. 2 dell'[articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80](#):



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, se di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al DPR 207/2010, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili NEI LIMITI di legge, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta inoltre fermo, il limite del subappalto del 30% per le categorie s.i.o.s. (superspecialistiche) elencate in precedenza, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

Per il presente appalto, ai fini dell'applicazione delle norme sopra evidenziate, oltre che ai fini e per gli effetti di cui all'art. 105 c.4 lettera a), le categorie delle lavorazioni di cui si compone l'appalto, con le relative percentuali e le relative condizioni di "subappaltabilità" sono esplicitate nella tabella riportata al precedente art. 3.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 c. 4 lettera b) del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Fermo quanto sopra espresso riguardo le percentuali subappaltabili, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.

Nel rispetto dell'art. 105 c. 6 si stabilisce che è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, solo nel caso in cui l'importo dei lavori del presente appalto sia pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione (con esclusione pertanto delle lavorazioni superspecialistiche).

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. (art. 105 c. 7)



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. (art. 105 c. 18).

Il Comune di Ronco Briantino provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o il cottimista l'importo dovuto per la prestazione da esso/i eseguite, nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nelle altre ipotesi il Comune di Ronco Briantino non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti saranno pertanto effettuati direttamente dall'appaltatore

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni previste dall'art. 105 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

In virtù di quanto disposto dall'art. 80 c. 14 e dall'art. 105 c. 4 lettera c) del Codice degli Appalti, non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice degli appalti.

20. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione "**Comunicazioni procedura**" presente sulla piattaforma SinTel entro il quinto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sulla piattaforma SINTEL nell'area dedicata, entro il secondo giorno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'amministrazione si riserva comunque, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini di una più corretta e trasparente procedura di gara, di accettare richieste di chiarimenti e fornire relative risposte anche successivamente alle scadenze riportate nei due commi precedenti.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate sulla piattaforma SinTel come sopra indicato.

E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma SinTel prima dell'invio su SinTel dell'offerta e prima della data di scadenza di presentazione delle stesse, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

qualora rese per mezzo della funzione "**Comunicazioni procedura**" presente sulla piattaforma SinTel.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

21. DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice dei contratti pubblici, attraverso apposita richiesta da inviare al Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

L'accesso alle registrazioni del Sistema avviene attraverso l'interrogazione delle registrazioni in formato elettronico che documentano le attività compiute all'interno del Sistema, inoltrando apposita richiesta e previa autorizzazione specifica concessa dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza indicato sui documenti della procedura di gara. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche (fatto salvo quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza) ed i programmi utilizzati dal Sistema.

L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia della documentazione è effettuato dalla stazione appaltante con inoltro del documento richiesto a uno dei domicili indicati dal fornitore nel modello di autocertificazione.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e degli adempimenti di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,



Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'Arch. Giovanna Lonati – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ronco Briantino.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Pagamenti: Il pagamento è regolato da apposito articolo del capitolato speciale d'appalto.

Controversie: Considerato che la gara d'appalto verrà espletata attraverso la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, qualsiasi ricorso riguardante la stessa gara d'appalto dovrà essere notificato sia alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, sia al Comune di Ronco Briantino per il quale la presente gara viene espletata.

Per il sorgere di eventuali controversie si procederà ai sensi degli artt. 205, 208 e 211 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che per il presente appalto **non** verrà costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 207 del D.Lgs. 50/2016 e **non** verrà utilizzato l'arbitrato (clausola compromissoria) di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016, pertanto la risoluzione di eventuali liti verrà demandata al giudice ordinario del luogo ove si svolge l'appalto.

Tracciabilità: l'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il mancato rispetto di tale legge comporta la risoluzione espressa del contratto per grave inadempimento contrattuale e la contestuale informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Informazioni a seguito gara: In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Codice degli appalti, trattandosi di procedura aperta soprasoglia, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato su:

- Piattaforma Sintel;